

vigente al

28/06/2023



Mostra Atto Originario

Mostra Atto Multivigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)

(GU n.186 del 10-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 152)

Articoli

TITOLO I ^
Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO

1
2

TITOLO I ^
Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

a3
4
5
6
7

TITOLO I ^
Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
CAPO III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

8
9
10
11

TITOLO I ^
Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA

a12

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: 25-8-1999

APPROFONDIMENTI

- aggiornamenti all'atto
- atti aggiornati
- atti correlati
- note atto
- lavori preparatori
- relazioni
- aggiornamenti al titolo
- aggiornamenti alla struttura

FUNZIONI

- esporta
- esporta in formato
- collegamento permanente
- indice dell'atto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
concernente il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione,
espressi nelle riunioni del 30 settembre e del 15 ottobre
1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta
del 17 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23
novembre
1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle
sedute del 16
febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 25 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica, per la funzione pubblica, per gli affari
regionali e del
lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di
autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla
realizzazione
dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni
delegate alla
Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti
locali, ai
sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31
marzo 1998,
n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli
enti locali
promuovendo il raccordo e la sintesi tra le
esigenze e le
potenzialita' individuali e gli obiettivi nazionali del
sistema di
istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e' garanzia di
liberta'
di insegnamento e di pluralismo culturale e si

sostanza nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di
educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle
famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al
fine di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le
finalita'
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con
l'esigenza
di migliorare l'efficacia del processo di
insegnamento e di
apprendimento.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della
Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'
il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando
occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
15 marzo
1997 n. 59. Delega al Governo per il
conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e
per la

semplificazione amministrativa:

"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355

del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile

1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione
della personalita' giuridica e
dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche
tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti
una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe
dimensionali in relazione a particolari
situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in
rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni
locali e alla
tipologia dei settori di istruzione
compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle
province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano,
in cui le
condizioni di viabilita' statale e
provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e
rarefazione di
insediamenti abitativi.

4. La personalita' giuridica e
l'autonomia sono
attribuite, alle istituzioni scolastiche di cui
al comma 1
a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di
cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della
rete scolastica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le
funzioni
amministrative che per loro natura
possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni
caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara'
accompagnato
da apposite iniziative di formazione del
personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed
economiche
delle singole istituzioni scolastiche per
l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara'
realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le
capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni
scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di
quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e'
costituita
dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento
amministrativo e didattico, che si

suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro
vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di
formazione
e di orientamento proprie di ciascuna
tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di
donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni
scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione
artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza
scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di
legge o di
regolamento in materia di avviso ai
successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per
donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le
successioni e le
donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano
conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del
comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di
personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per
queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al
comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel
rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli
standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa e'
finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della
diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle
risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie
innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale.
Essa si
esplica, liberamente, anche mediante
superamento dei
vincoli in materia di unita' oraria della
lezione,
dell'unitarieta' del gruppo classe e delle
modalita' di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalita' di
ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie,

tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i
giorni di attivita' didattica annuale previsti
a livello
nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica in non
meno di cinque giorni settimanali, il
rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti
previsti dai contratti collettivi che
possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla
base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento
degli obiettivi generali del sistema
nazionale di
istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento,
della liberta' di scelta educativa da parte delle
famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta
libera e programmata di metodologie,
strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel
rispetto della possibile pluralita' di
opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia
espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale
offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o
aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli
studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1,
comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
definiti criteri
per la determinazione degli organici
funzionali di
istituto, fermi restando il monte
annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum
e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed
attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o
indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e
strumenti di
verifica e valutazione della produttivita'
scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche
realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di
prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica,

iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con
il inondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a
programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito
di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica,
percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le
istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di
ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e
organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca,
sperimentazione, e
aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le
scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte
I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato
con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come
enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e
l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti
superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di
musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e
con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita'
proprie di
tali istituzioni.

12. Le universita' e le istituzioni
scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire
attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento
scolastico e
universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono
abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili,
la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.

Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un
anno dalla
data di entrata in vigore delle predette
disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui
al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le

conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9

dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto

legislativo di riforma, degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti, e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei

seguenti criteri:

- a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
- b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
- c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
- d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
- e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove

figure professionali del personale docente, ferma
restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'
conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia
da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I
contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono
individuati
con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, sulla
base dei
seguenti criteri:

- a) l'affidamento, nel rispetto delle
competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi
compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione
delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e
strumentali,
con connesse responsabilita', in ordine ai
risultati;
- b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione
scolastica periferica, come definite ai sensi
dell'art. 13,
comma 1;
- c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato
al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio,
in armonia con le modalita' previste
dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- d) l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una
istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito
corso di
formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici sara'
disciplinato in sede di contrattazione
collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 13 la
riforma degli uffici periferici del
Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata
armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni
amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche in
materia di programmazione e organizzazione
della rete
scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione
presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere
dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti,
anche al
fine di apportare eventuali modifiche
normative che si
rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la
materia di cui al presente articolo nel
rispetto, e nei
limiti dei propri statuti e delle relative
nome di
attuazione".

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2,
della legge

23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina
dell'attivit 
di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri":

"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta
di Legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potest 
regolamentare del Governo, determinano le norme
generali
regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle
norme regolamentari".

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 reca:

"Approvazione del testo unico delle
disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle
scuole di ogni ordine e grado".

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 reca:

"Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 reca:

"Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281:

"Art. 8 (Conferenza Stato-città' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città' ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città' ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città' ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 138 e 139 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art.

118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle

regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata

tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti

delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della

rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,

assicurando il coordinamento con la programmazione di cui

alla lettera a):

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte

degli enti locali interessati, del territorio regionale in

ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico,

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attivita' di promozione relative

all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal

secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data

di entrata in vigore del regolamento di riordino delle

strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di

cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano

le funzioni relative ai conservatori di musica, alle

accademie di belle arti, agli istituti superiori per le

industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte

drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle

scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia".

"Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni). -

1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto

legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono

attribuiti alle province, in relazione all'istruzione

secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri

gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni

concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la

soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di

- programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
 - d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
- a) educazione degli adulti;
 - b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
 - d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
 - e) interventi perequativi;
 - f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni".

articolo successivo >